

COMUNE DI FONZASO

PROVINCIA DI BELLUNO



REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

D.Lgs. 15 novembre 1993 nr. 507 e ss.mm.

Capo I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa, ai sensi del Capo II (artt. Da 38 a 57) del D. Lgs. N. 507 del 15.11.1993, modificato dal D.Lgs. 566 del 28.12.1993 e dalla legge 549 del 28.12.1995.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Nel presente regolamento ogniqualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.
2. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
3. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque la durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Art. 3

Richiesta di occupazione di aree e spazi pubblici

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale.
2. La domanda deve contenere:
 - le generalità del richiedente
 - codice fiscale o partita IVA dello stesso
 - indirizzo o sede legale
 - il motivo e l'oggetto dell'occupazione
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta
 - la descrizione delle modalità di occupazione o dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici
3. Quando occorra o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
4. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
5. Ove per la concessione della stessa area siano presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di precedenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione nello spazio antistante i negozi

stessi per l'esposizione della loro merce. Seguono poi, nell'ordine di preferenza, le domande di appartenenti a categorie protette: invalidi di lavoro , invalidi civili, disoccupati.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/05), a rendere noto l'avvio del procedimento.
2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
3. In caso di diniego, questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione l'ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni saranno comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, di Igiene ed al Regolamento Edilizio vigenti nel Comune.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al titolo X del D.Lgs. 114/98 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione dello stesso.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
5. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione
 - c) con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni
 - d) a termine per la durata di anni dieci.
6. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare inutile intralcio o pericolo al transito dei passanti ed alla circolazione dei veicoli e mezzi d'opera.

4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
5. Le aree per lo stazionamento della autovetture da piazza sono determinate inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8

Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa
 - la violazione di norme di legge o di norme regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9

Revoca della concessione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi o di qualsiasi indennità.

Art. 10

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione permanente di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza fissata nell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Qualora il titolare non provveda a quanto previsto per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del presente regolamento, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

Art. 11

Occupazioni abusive – Rimozione di materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione scritta dell'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 12

Disposizioni generali

1. Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 nr. 507 al D.Lgs. nr. 566 del 28 dicembre 1993 e alla legge 549 del 28.12.1995.
2. Sono soggette alla Tassa Comunale per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Sono soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla QUINTA CLASSE. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, come già previsto dal precedente Regolamento approvato in data 20.09.1994, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente articolo 12 sono classificate come segue:
Sono strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria: tutti gli spazi e le aree pubbliche all'interno dei centri abitati di Fonzaso, Arten e dell'area industriale, ricadenti in zone individuate nella cartografia del P.R.G. vigente come aree A,B e F. ;
Sono strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria: tutti gli spazi e le aree pubbliche all'interno e all'esterno dei centri abitati di Fonzaso, Arten e dell'area industriale, ricadenti in zone classificate dal vigente P.R.G. come aree C, E, aree verdi, aree di rispetto, ecc.

Art. 15
Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 507/93 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno

Art. 16
Criteri per la determinazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 59, della legge 28.12.1995 n.549, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 17
Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (D. Lgs. 507/93 -art. 40, comma 3).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. nr. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100 per cento;
 - seconda categoria 50 per cento
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Art. 18
Misura dell'area occupata: criteri

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
3. Per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi esterni o alle linee più sporgenti.
4. Ove tende e simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o , comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione sovrastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime

5. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
6. Le occupazioni effettuate in parte su spazi di categoria diversa sono tassate con la tariffa di categoria superiore.

Art. 19

Passi carrabili

1. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente i 9 mq. è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 20

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo nr. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 21

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 22

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 23

Occupazioni temporanee -Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
 - a) fino a 5 ore: riduzione del quaranta per cento;
 - b) oltre 5 ore: tariffa intera.
3. Ai sensi dell'art. 45 comma 1, per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera, oltre 15 giorni il cinquanta per cento di riduzione.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 24

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa determinata ai sensi dell'art. 18 delle Legge 488/99 per Comuni di classe corrispondente a quella del Comune di Fonzaso.

Art. 25

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Art. 26

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo.
 - b) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

- c) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- d) ai sensi dell'art 44 comma 8 per gli accessi carrabili o pedonali a raso per i quali sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante (segnalata con apposito cartello) la tariffa è ridotta al 10%.
- e) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al dieci per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- f) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al trenta per cento.

Art. 27

Passi carrabili

Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 28

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, c. 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 5- Per le occupazioni temporanee del suolo ai fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 le tariffe sono ridotte al 50%.
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6/bis -Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al cinquanta per cento.

Art. 29
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, nr. 507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e da Associazioni di volontariato;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 30
Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere

presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento all'euro. In particolare per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
6. La tassa non è dovuta per importi inferiori a quattro euro.
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modello di versamento di cui al comma 5 da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
8. La tassa, se d'importo superiore ad € 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93.

Art. 31 Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 12 lett. C) del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473 e ss.mm.

Art. 32 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 33 Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, nr. 43, e successive modificazioni, in un'unica soluzione.

2. I crediti del Comune relativi alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

Art. 34
Norme finali

1. Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogate tutte le eventuali disposizioni regolamentari del Comune contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 35
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, è ripubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Indice

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	Articolo 1
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	Articolo 2
Denuncia occupazioni permanenti	Articolo 3
Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Articolo 4
Concessione e/o autorizzazione	Articolo 5
Occupazioni d'urgenza	Articolo 6
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	Articolo 7
Decadenza della concessione e/o autorizzazione	Articolo 8
Revoca della concessione e/o autorizzazione	Articolo 9
Obblighi del concessionario	Articolo 10
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	Articolo 11
Costruzione gallerie sotterranee	Articolo 12
Classificazione del Comune	Articolo 13
Suddivisione del territorio in categorie	Articolo 14
Tariffe	Articolo 15
Soggetti passivi	Articolo 16
Durata dell'occupazione	Articolo 17
Criterio di applicazione della tassa	Articolo 18
Misura dello spazio occupato	Articolo 19
Passi carrabili	Articolo 20
Autovetture per trasporto pubblico	Articolo 21
Distributori di carburante	Articolo 22
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	Articolo 23
Occupazioni temporanee -Criteri e misure di riferimento	Articolo 24
Occupazione sottosuolo e soprassuolo -Casi particolari	Articolo 25
Maggiorazioni della tassa	Articolo 26
Riduzioni della tassa permanente	Articolo 27
Passi carrabili -Affrancazione dalla tassa	Articolo 28
Riduzione tassa temporanea	Articolo 29
Esenzione dalla tassa	Articolo 30
Esclusione dalla tassa	Articolo 31
Sanzioni	Articolo 32
Versamento della tassa	Articolo 33
Rimborsi	Articolo 34
Ruoli coattivi	Articolo 35
Norme transitorie	Articolo 36
Entrata in vigore	Articolo 37